

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 601-711-1171-
1198-B**

Nuova disciplina
dell'ordinamento della
professione forense

novembre 2012
n. 406



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _4563

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 601-711-1171-
1198-B

Nuova disciplina
dell'ordinamento della
professione forense

novembre 2012
n. 406

a cura di: F. Cavallucci
hanno collaborato: S. Ferrari, S. Bonanni

Classificazione Teseo: Avvocati e procuratori. Liberi
professionisti.

INDICE

NOTA DI SINTESI SULL'ATTO SENATO N. 601-711-1171-1198-B "NUOVA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE"	7
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 601-711-1171-1198-B.....	25

Nota di sintesi sull'Atto Senato n. 601-711-1171-1198-B
"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"

Il disegno di legge A.S. n. 601-711-1171-1198-B contiene la riforma organica della disciplina della professione di avvocato.

I disegni di legge AA.SS. n. 601, 711, 1171 e 1198 sono stati approvati in testo unificato il 23 novembre 2010 dal Senato con il nuovo titolo "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense". Il testo risultante è divenuto alla Camera il progetto di legge A.C. n. 3900, il cui esame è iniziato in Commissione Giustizia il 26 gennaio 2011. Il progetto di legge è stato esaminato congiuntamente con gli AA.CC. n. 420, 1004, 1447, 1494, 1545, 1837, 2246, 2419, 2512, 4505, 4614. L'esame alla Camera si è concluso il 31 ottobre 2012 con l'approvazione dell'A.C. n. 3900-BIS, derivante da stralcio.

L'A.S. n. 601-711-1171-1198-B è stato assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato in sede referente il 6 novembre 2012.

Il **Titolo I** (articoli 1-14) reca disposizioni generali.

L'**articolo 1** delinea in termini generali il contenuto della riforma della professione di avvocato e demanda la sua attuazione a regolamenti del Ministro della giustizia da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. **In seguito a modifica apportata dalla Camera**, i suddetti regolamenti del Ministro della giustizia devono essere adottati entro due anni (anziché un anno) dalla data di entrata in vigore della legge e le disposizioni integrative o correttive dovranno essere adottate entro quattro anni (anziché due) dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di attuazione. **Rispetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura**, inoltre, è stata espunta una procedura prevista nei casi in cui il Ministro della giustizia non avesse inteso uniformarsi ai principi contenuti nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari; è stato altresì inserito un nuovo comma con la clausola di invarianza finanziaria.

Ad una prima lettura parrebbe opportuno valutare i rapporti fra le previsioni di cui all'articolo 1 e quelle di cui all'articolo 64 del disegno di legge in esame. Se infatti le previsioni regolamentari cui fa riferimento il comma 2 del citato articolo 64 includessero quelle di cui ai regolamenti previsti dall'articolo 1, dovrebbe rilevarsi una mancanza di coordinamento fra i termini previsti per l'emanazione dei regolamenti predetti e quelli previsti per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 64 (il termine sarebbe in entrambi i casi di due anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge). Se invece le previsioni regolamentari contenute nei regolamenti di cui all'articolo 1 non dovessero confluire nel richiamato testo unico, sarebbe allora preferibile che ciò venisse esplicitato, in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 64, facendo in generale

riferimento alle disposizioni regolamentari vigenti, farebbe propendere sul piano letterale per la prima soluzione prospettata.

L'**articolo 2** individua il contenuto della professione, inserendo tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale. Si segnala che nella **nuova formulazione derivante da modifiche apportate dalla Camera** l'attività professionale in materia stragiudiziale è ascritta alla competenza degli avvocati "ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato".

L'**articolo 3** elenca i doveri dell'avvocato ed i principi cui deve ispirarsi la sua attività; esso inoltre determina in termini generali il contenuto del codice deontologico che dovrà essere emanato dal Consiglio nazionale forense ai sensi di quanto previsto dai successivi articoli 35 e 65, rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità di pubblicazione e di accesso al medesimo.

L'**articolo 4** interviene in materia di esercizio della professione forense in forma associata. Esso, tra l'altro, ammette le associazioni multidisciplinari tra professionisti. **Rispetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura, sono state espunte le disposizioni riferite alle società di avvocati.** In relazione a tale aspetto, **la Camera ha inserito un nuovo articolo 5 recante delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria,** mediante l'emanazione di un decreto legislativo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Tra i principi e criteri direttivi della delega si ricorda qui solamente la previsione secondo la quale l'esercizio della professione forense in forma societaria deve essere consentito esclusivamente a società di persone, di capitali o cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo.

Il testo dell'articolo 5 specifica che la delega al Governo deve tenere conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183). Tale articolo 10, come novellato dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto "decreto liberalizzazioni"), prevede la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. In particolare, il comma 3 consente ai professionisti iscritti ad ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa. E' dunque consentito alla società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali¹.

¹ Si ricorda che il progetto di legge A.C. 3900 vietava invece, al comma 7 dell'articolo 4, la costituzione di società di capitali che indicassero l'esercizio dell'attività professionale forense tra quelle previste nel proprio oggetto sociale (sancendo anche la nullità dei relativi atti costitutivi e di modifica dei patti sociali, oltre dei contratti stipulati con i terzi). **Tale previsione è stata espunta durante l'esame alla Camera insieme alle altre che si riferivano alle società nel citato articolo 4.** Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda la professione forense, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, agli articoli 16 e

Per quanto riguarda la definizione dei principi e criteri direttivi di delega di cui al medesimo articolo 5, si rileva che il rinvio all'articolo 10 della legge n. 183 citata deve presumibilmente intendersi come residuale, considerato che alcuni dei predetti principi e criteri direttivi sono incompatibili con le previsioni di cui al predetto articolo 10. Ciò vale in particolare per quel che concerne la disciplina della compagine sociale. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 prevede infatti che i soci non possano che essere avvocati iscritti all'albo, mentre l'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge n. 183, ammette, seppur in misura minoritaria, la partecipazione di soci non professionisti per prestazioni tecniche e finalità di investimento. Sul punto parrebbe forse auspicabile una formulazione normativa più esplicita.

L'**articolo 6** impone all'avvocato e ai suoi collaboratori l'osservanza del dovere di riservatezza e del segreto professionale.

L'**articolo 7** dispone in ordine al domicilio professionale dell'avvocato (determinante per individuare l'albo professionale al quale lo stesso dovrà iscriversi) e prevede la pubblicazione da parte degli ordini professionali dell'elenco degli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli avvocati iscritti. **Rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura** è stata introdotta una previsione esplicita relativa alla permanenza dell'obbligo del versamento del contributo annuale per l'iscrizione all'albo da parte degli avvocati italiani che risiedono e esercitano all'estero.

L'**articolo 8** modifica la formula del giuramento da parte dell'avvocato, prevedendo altresì che esso sia prestato innanzi al Consiglio dell'ordine, piuttosto che agli organi giudiziari.

L'**articolo 9, incisivamente modificato durante l'esame alla Camera**, introduce le specializzazioni, demandando la definizione della relativa disciplina ad un regolamento del Ministro della giustizia, nel rispetto di quanto previsto dalla stessa disposizione. L'avvocato potrà indicare il titolo di specialista in vari rami del diritto all'esito positivo di percorsi formativi o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai percorsi formativi e dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale, spetta in via esclusiva al CNF. **Rispetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura, sono state espunte alcune disposizioni relative alle associazioni specialistiche di avvocati.**

seguenti, prevede che l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio possa essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti (s.t.p.), disciplinata dallo stesso decreto legislativo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo.

L'**articolo 10** interviene in materia di pubblicità professionale, dettando alcuni principi di ordine generale. **Rispetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura**, è stata espunta la disposizione che rimetteva al CNF la determinazione dei criteri concernenti le modalità delle informazioni e della comunicazione.

L'**articolo 11** introduce per gli avvocati (salvo alcune categorie specificamente indicate) l'obbligo di costante aggiornamento professionale secondo regole che dovranno essere stabilite dal CNF. **Rispetto al testo licenziato dal Senato**, è stata espunta la categoria degli avvocati specialisti tra quelle esentate dagli obblighi di aggiornamento (tale modifica è connessa alla riformulazione dell'articolo 9 che non reca più alcuni riferimenti a tali obblighi) ed è stata inserita una disposizione che prevede il **superamento dell'attuale sistema dei crediti formativi** nella predisposizione, a cura del CNF, dei criteri e delle modalità dell'aggiornamento stesso.

L'**articolo 12** introduce anche per gli avvocati l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. **Rispetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura**, è stato inserito anche l'obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita **polizza a copertura degli infortuni** derivanti a sé e ai propri collaboratori, anche al di fuori dei locali dello studio legale.

L'**articolo 13, incisivamente modificato rispetto al testo licenziato dal Senato**, interviene sulla materia dei compensi (dicitura utilizzata in luogo di "tariffe professionali" **in seguito a modifica**) e del conferimento dell'incarico. Secondo il presente articolo, il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. La pattuizione dei compensi è libera e sono vietati patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. L'articolo introduce, inoltre, alcuni obblighi di comunicazione da parte dell'avvocato all'atto del conferimento dell'incarico e disposizioni relative ai casi di mancato accordo tra cliente ed avvocato.

L'**articolo 14** interviene in tema di mandato professionale e di sostituzioni e collaborazioni, sancendo in particolare la natura personale dell'incarico e della responsabilità dell'avvocato, anche nel caso di sostituzione o di società o associazione professionale.

Il **Titolo II** (articoli 15-23) reca disciplina sugli albi, gli elenchi e i registri.

L'**articolo 15** indica gli albi, elenchi e registri che devono essere istituiti da parte dei Consigli dell'ordine, rinviando ad un regolamento del Ministro della giustizia le modalità applicative per la tenuta e l'aggiornamento dei medesimi;

sulla base di tali albi ed elenchi il CNF annualmente redige l'elenco nazionale degli avvocati.

L'**articolo 16** dispone una delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio. **Esso sostituisce completamente l'articolo 15 del testo licenziato dal Senato in prima lettura** che recava novelle all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio. In attuazione della delega, il Governo è chiamato ad emanare un decreto legislativo, sottoposto a parere delle competenti commissioni parlamentari, sui criteri e sulle modalità di accesso ad una lista unica, con la conseguente abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

L'**articolo 17** disciplina l'iscrizione all'albo degli avvocati e al registro dei praticanti, dettando procedure specifiche per il caso di avvocati provenienti da altri Stati membri dell'UE o di avvocati extra-comunitari. La disposizione disciplina anche la procedura per l'eventuale cancellazione e reinscrizione. **Rispetto al testo licenziato dal Senato**, si segnala l'inserimento dell'ulteriore requisito del non aver subito condanne per talune fattispecie di reato ai fini dell'iscrizione all'albo, nonché della previsione del raddoppio (da trenta a sessanta giorni) del termine entro cui presentare ricorso contro la cancellazione dall'albo.

In ordine alla procedura per la cancellazione, si segnala che non risultano di immediata evidenza le ragioni per cui al comma 9 dell'articolo 17 si faccia riferimento alla figura del Procuratore generale, visto che la procedura considerata è di competenza dell'ordine circondariale.

L'**articolo 18** disciplina il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato, confermando, in particolare, relativamente ai lavoratori dipendenti, il divieto di iscrizione all'albo anche nel caso di attività *part-time*. **Con modifica apportata dalla Camera**, è stata introdotta una disposizione circa l'incompatibilità con l'attività di notaio, mentre è consentita l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro. L'**articolo 19**, in deroga a tale disciplina, prevede la compatibilità della professione di avvocato con l'insegnamento di materie giuridiche nelle scuole secondarie e nelle università - con i limiti stabiliti dall'ordinamento universitario per i docenti e i ricercatori a tempo pieno - e, **con modifica introdotta dalla Camera**, con l'insegnamento o la ricerca nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

L'**articolo 20** disciplina la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale su richiesta dell'avvocato o per lo svolgimento di alcune funzioni pubbliche e per la durata della carica. **Rispetto al testo licenziato dal Senato la**

Camera ha previsto che l'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

L'**articolo 21** richiede all'avvocato l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall'albo, e rinvia ad un regolamento ministeriale, previo parere del CNF, la definizione delle modalità di accertamento di tali requisiti. **Con disposizioni aggiunte nel corso dell'esame presso la Camera**, si è previsto che l'iscrizione all'albo implichi quella alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

L'**articolo 22** disciplina il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, prevedendo l'iscrizione al relativo albo a seguito del superamento di un esame o della frequenza, con valutazione positiva, della Scuola superiore dell'avvocatura. **Rispetto al testo licenziato dal Senato**, è stata introdotta una norma transitoria secondo la quale possono chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

L'**articolo 23** prevede l'iscrizione obbligatoria in un elenco speciale per gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici; a tali soggetti deve essere assicurata la piena autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio nella trattazione degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

Il **Titolo III** (articoli 24-39) disciplina gli organi e le funzioni degli ordini forensi.

L'**articolo 24** disciplina l'ordine forense, costituito dall'insieme degli iscritti negli albi degli avvocati, prevedendo la sua articolazione nel CNF e negli ordini circondariali.

L'**articolo 25** dispone in ordine agli ordini circondariali, ai quali è attribuita in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale; gli ordini circondariali hanno sede presso ciascun tribunale. **Durante l'esame presso la Camera dei deputati** è stata soppressa la disposizione secondo la quale l'ordine circondariale di Roma ha sede presso la Corte di cassazione.

L'**articolo 26** individua gli organi degli ordini circondariali; **rispetto al testo licenziato dal Senato** in prima lettura è stata espunta la disposizione relativa agli ordini circondariali del distretto in relazione al nuovo assetto della materia disciplinare. In base all'**articolo 27**, identico alla corrispondente disposizione del testo licenziato dal Senato in prima lettura, gli avvocati iscritti all'albo circondariale ed agli elenchi speciali costituiscono l'assemblea degli iscritti,

organo al quale spettano, oltre che funzioni consultive, anche l'elezione dei componenti del consiglio e l'approvazione dei bilanci.

L'**articolo 28** interviene in materia di consigli dell'ordine, individuandone il numero di componenti, fissandone in 4 anni la durata in carica, rinviando ad un regolamento attuativo la disciplina di dettaglio delle modalità di elezione e stabilendone l'articolazione interna. **Con modifiche apportate dalla Camera**, sono state introdotte modifiche tese a favorire la parità di rappresentanza di genere e in materia di rieleggibilità dei componenti (non più di due mandati in luogo di tre come nel testo approvato dal Senato in prima lettura: la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato). L'**articolo 29** interviene in materia di funzioni dei consigli dell'ordine. Le novità più rilevanti riguardano l'attribuzione ai medesimi di compiti ulteriori, legati in particolare alla formazione degli avvocati e ai requisiti dell'esercizio dell'attività professionale. L'**articolo 30, inserito durante l'esame alla Camera**, prevede che ciascun consiglio istituisca lo sportello per il cittadino, il cui accesso è gratuito ed è regolato con regolamento del CNF, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

L'**articolo 31** disciplina il collegio dei revisori, composto da avvocati iscritti al registro dei revisori contabili nominati dal presidente del Tribunale. **Con modifica della Camera** è stata soppressa una disposizione che parametrava il compenso del revisore alle tariffe professionali.

L'**articolo 32**, che ha subito modifiche di carattere meramente formale, prevede che i consigli dell'ordine con almeno nove componenti possano anche funzionare per commissioni. L'**articolo 33** introduce ulteriori ipotesi di scioglimento dei consigli dell'ordine e prevede che lo scioglimento sia disposto su proposta del CNF e previa diffida al consiglio.

L'**articolo 34** interviene in materia di Consiglio nazionale forense, prolungandone la durata, incidendo sul numero dei componenti e disciplinandone le modalità di elezione. **Le modifiche introdotte dalla Camera** sono finalizzate all'equilibrio della rappresentanza tra i generi.

Si richiama l'attenzione sulla previsione di cui al comma 4 del citato articolo 34, la cui portata non appare chiaramente individuabile ad una prima lettura.

L'**articolo 35** elenca le funzioni di rappresentanza e di vertice dell'avvocatura, di natura normativa, consultive, di proposta e giurisdizionali attribuite al Consiglio nazionale forense. **Le modifiche introdotte dalla Camera** prescrivono, tra l'altro, l'espressione di pareri da parte delle associazioni

specialistiche più rappresentative ai fini dell'adozione dei regolamenti relativi alla materia delle specializzazioni.

L'**articolo 36** disciplina l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del CNF, delineando sommariamente il procedimento e rinviando alle disposizioni contenute nel regolamento attuativo della legge professionale (Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 36 si segnala - pur trattandosi di una questione presumibilmente risolvibile anche in via interpretativa - che la formula "magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione" non sembra tener conto del nuovo assetto della carriera di magistratura conseguente alle modifiche introdotte con la legge n. 111 del 2007.

L'**articolo 37** detta ulteriori disposizioni in materia di competenza giurisdizionale del CNF, affida il controllo contabile e di gestione al collegio dei revisori e prevede lo svolgimento dell'attività non giurisdizionale del CNF anche attraverso l'istituzione di commissioni di lavoro.

Tale disposizione sembrerebbe implicare che le attività del CNF aventi natura giurisdizionale siano riservate al plenum del medesimo. La portata di tale disposizione andrebbe quindi valutata anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 61, che attribuisce ad una sezione disciplinare - le cui modalità di costituzione non risultano peraltro disciplinate né direttamente, né indirettamente - la cognizione dei ricorsi avverso i provvedimenti in materia disciplinare dei consigli distrettuali di disciplina, attività questa che ha senz'altro natura giurisdizionale.

L'**articolo 38** prevede l'eleggibilità al CNF degli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che non abbiano subito, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento, e disciplina infine le cause di incompatibilità.

L'**articolo 39** disciplina un nuovo organo, il Congresso Nazionale Forense, massima assise dell'avvocatura italiana, al quale spetta la formulazione di proposte in tema di giustizia, diritti fondamentali dei cittadini e professione forense.

Il **Titolo IV** reca norme sull'accesso alla professione forense, disciplinando il tirocinio professionale e l'esame di Stato.

Si rammenta che il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge

14 settembre 2011, n. 148") reca norme in materia di tirocinio forense per l'accesso (art. 10).

L'**articolo 40**, con la finalità di rafforzare i rapporti di collaborazione tra consigli dell'ordine e facoltà di giurisprudenza, prevede la stipula di convenzioni con le facoltà stesse da parte dei consigli circondariali e del CNF.

L'**articolo 41, modificato in alcune parti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, disciplina i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio. Tra i profili di maggiore novità si segnalano le norme sull'incompatibilità: a questo riguardo **la Camera ha apportato delle modifiche al testo approvato dal Senato in prima lettura** - che disponeva l'incompatibilità assoluta con qualunque rapporto di impiego pubblico - prevedendo ora che il tirocinio possa essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato non solo privato ma anche pubblico, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. **La Camera ha inoltre diminuito il periodo obbligatorio di svolgimento continuativo del tirocinio** da ventiquattro a diciotto mesi. L'articolo elenca le modalità, con riferimento alle sedi e alla durata, con cui il tirocinio può essere validamente svolto; **la Camera le ha ampliate notevolmente**, ad esempio prevedendo che esso possa essere svolto per non più di sei mesi anche dallo studente regolarmente iscritto all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, nel caso siano state stipulate le convenzioni di cui all'articolo 40.

Altra novità di rilievo è la previsione dell'obbligo di un rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio professionale privato e, dopo il primo semestre (**prima delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati era previsto dopo un anno**), e, **secondo ulteriore modifica, in base ad un contratto**, un'indennità o un compenso per l'attività svolta (e non più un "rimborso"). **In base alle modifiche introdotte alla Camera** gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato sono tenuti invece a riconoscere al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. L'articolo infine stabilisce i limiti entro i quali il praticante può esercitare attività professionale (solo se in possesso di laurea in giurisprudenza, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso e anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, **così come risulta dalle modificazioni intervenute durante l'esame alla Camera dei deputati**).

L'**articolo 42** estende ai praticanti i doveri e le norme deontologiche previste per gli avvocati e la competenza disciplinare del Consiglio dell'ordine.

L'**articolo 43** dispone che il tirocinio di durata biennale debba essere accompagnato da un approfondimento teorico concluso con profitto da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria di diciotto mesi (**e non più di ventiquattro come prevedeva il testo approvato dal Senato in prima lettura**) di appositi corsi di formazione, che spetta al Ministro della giustizia regolamentare, sentito il CNF (**che nel testo approvato dal Senato in prima lettura era invece l'unico organo deliberante in materia**).

L'**articolo 44** demanda ad un regolamento del Ministero della giustizia la disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato presso gli uffici giudiziari.

L'**articolo 45** disciplina la conclusione del tirocinio, attestata dal certificato di compiuta pratica, e stabilisce che il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

L'articolo che dettava disposizioni generali sull'esame di Stato, ribadendo la cadenza annuale delle prove di esame, **è stato soppresso nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**.

L'**articolo 46** delinea la nuova articolazione dell'esame di Stato.

Tra le novità più significative si segnalano: la motivazione del voto assegnato alle prove scritte; la modifica della disciplina delle prove orali; la previsione secondo cui le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. La disposizione introduce anche una nuova fattispecie di reato a carico di chiunque faccia pervenire ai candidati all'interno della sede d'esame testi relativi al tema proposto. **La Camera è intervenuta modificando la disposizione relativa agli oneri**, prima a carico dei partecipanti all'esame, mentre nel testo ora all'esame si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ferma restando la tassa da corrisondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi.

L'**articolo 47, in parte modificato dalla Camera dei deputati**, disciplina le commissioni esaminatrici (intervenendo in particolare sulla loro composizione) e alcuni aspetti della procedura d'esame, e prevede il potere ispettivo - anche su richiesta del CNF - del Ministro della giustizia (**nel testo approvato dal Senato in prima lettura unico organo competente a nominare gli ispettori**) sulla regolarità dello svolgimento delle prove, il quale può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità.

L'**articolo 48 è stato modificato nel corso dell'esame parlamentare alla Camera dei deputati**, e prevede che, fino al secondo anno successivo alla data

di entrata in vigore della legge in esame, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resti disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della stessa, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

L'**articolo 49** prevede un'applicazione graduale della nuova disciplina sull'esame di Stato, stabilendo che per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti. **La Camera dei deputati ha soppresso la disposizione** che prevedeva che, per i successivi tre anni ai primi due dall'entrata in vigore della legge, le modalità delle prove, sia scritte sia orali, fossero disciplinate dalle norme previgenti. Inoltre prevedeva che l'ammissione alle prove orali fosse subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta e che, per le prove orali, l'idoneità fosse subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

Il **Titolo V** reca disposizioni sul procedimento disciplinare, ed è **stato ampiamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, laddove le disposizioni contenute nel testo approvato dal Senato in prima lettura sono state in parte soppresse e in parte riformulate in articoli diversi.**

Si rammenta che il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148") reca norme sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie (art. 8).

L'**articolo 50** sottrae la competenza in materia di procedimento disciplinare al consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, per conferirla ai consigli distrettuali di disciplina (**e non più al Consiglio istruttore di disciplina e al Collegio giudicante come nel testo approvato dal Senato in prima lettura**).

L'**articolo 51** detta norme sul procedimento disciplinare e sulla notizia del fatto, e sottopone le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia al giudizio dei suddetti consigli distrettuali di disciplina. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare infatti è comunque acquisita e l'autorità giudiziaria è tenuta a darne immediata notizia al consiglio dell'ordine competente, quando nei confronti di un iscritto è esercitata l'azione penale, ovvero quando è disposta l'applicazione di misure cautelari o di

sicurezza, ovvero quando sono effettuati perquisizioni o sequestri o sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

L'**articolo 52** dispone sul contenuto della decisione che conclude il procedimento disciplinare e individua le possibili sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione (**per un periodo la cui durata è stata aumentata dalla Camera dei deputati**), radiazione. **Introdotta dalla Camera**, è previsto ora anche il richiamo verbale, non avente natura disciplinare.

L'**articolo 53** elenca le sanzioni e - **rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura che le definiva soltanto** - collega la loro applicazione alle diverse fattispecie di infrazione. **E' stata invece soppressa la disposizione** che stabiliva che, nella determinazione della sanzione, si dovesse tener conto della gravità dell'infrazione, del grado di responsabilità, dei precedenti dell'incolpato, del suo comportamento successivo al fatto e dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

L'**articolo 54** disciplina il rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale, sancendone in generale l'autonomia quando hanno ad oggetto gli stessi fatti, anche se il successivo articolo prevede ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare in relazione agli esiti del processo penale.

In questa sede si dispone che se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso per un periodo che non può superare complessivamente i due anni. **Nel testo approvato dal Senato in prima lettura tale facoltà era comunque attribuita ai due organi competenti**, indipendentemente dalla indispensabilità o meno di acquisire tali atti e notizie.

L'**articolo 55** prevede ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare in conseguenza agli esiti del processo penale alla conclusione del quale l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione ovvero di condanna.

Con riferimento alle previsioni di cui agli articoli 54 e 55, si ritiene opportuno ricordare che, in materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, secondo la normativa attualmente vigente la contemporanea pendenza, nei confronti del medesimo professionista e per gli stessi fatti, di un processo penale e di un procedimento disciplinare, non comporta la necessaria sospensione di quest'ultimo, a norma dell'articolo 295 del codice di procedura civile, sia perché la sospensione non è imposta da una specifica disposizione di legge, sia perché la definizione del processo penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione che deve essere resa in sede disciplinare, la quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali (Cass. civ. Sez. Unite, sent. n. 6215 del 23 marzo 2005). Inoltre nei procedimenti disciplinari a carico

di avvocati trovano applicazione l'articolo 653 del codice di procedura penale², concernente l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare, nonché l'articolo 445 dello stesso codice, che esclude il giudizio disciplinare dal principio secondo cui il patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi (Cass. civ. Sez. Unite, sent. n. 13975 del 26 luglio 2004). L'articolo 653 richiamato stabilisce poi, in particolare, al comma 1, che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. Lo stesso articolo, al comma 1-bis, dispone quindi che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Alla luce di tale ricostruzione del quadro normativo vigente, la disciplina della riapertura del procedimento contenuta nell'articolo 55 suscita alcune incertezze e perplessità, in particolare per quanto concerne il disposto della lettera b) del comma 1, laddove si fa riferimento ad una libertà di valutazione che sembrerebbe - ma il punto non è del tutto chiaro - derogatoria rispetto ai vincoli derivanti dall'efficacia extrapenale prevista dal ricordato articolo 653, comma 1-bis, del codice di procedura penale.

L'articolo 56 reca norme sulla prescrizione dell'azione disciplinare e le cause della sua eventuale interruzione, **anch'esse parzialmente modificate nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati** (in particolare essa ha aumentato da cinque a sei anni la prescrizione dell'azione disciplinare).

La Camera dei deputati ha introdotto una nuova disposizione (articolo 57) che vieta la cancellazione dall'albo durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina.

L'articolo 58 reca disposizioni relative alla notizia di illecito disciplinare e alla fase istruttoria pre-procedimentale, che può durare al massimo sei mesi e concludersi con l'archiviazione, nel caso di manifesta infondatezza della notizia, o con l'apertura del procedimento susseguente all'approvazione del capo di incolpazione. Ricevuti gli atti relativi all'illecito disciplinare il presidente del

² Si riporta il testo dell'articolo 653: "653. *Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare*

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.

1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".

consiglio distrettuale di disciplina provvede a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento stesso. **Nel testo approvato dalla Camera dei deputati è stata soppressa la possibilità di impugnare davanti al CNF il provvedimento di apertura del procedimento e quello di rinvio a giudizio.**

Il procedimento disciplinare è regolato dall'**articolo 59**, che disciplina il dibattimento e la decisione di accertamento della responsabilità disciplinare. Sono qui indicati i principi cui deve essere improntato il procedimento (obblighi di comunicazioni all'incolpato, diritto di accesso ai documenti del fascicolo, termini per le notifiche, presentazione di testimoni, diritto di difesa e di presentazione e interrogazione di testimoni, termini per il deposito della motivazione). Rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura, **la Camera ha soppresso nel corso dell'esame parlamentare il riferimento al limite massimo del procedimento.**

Ad una prima lettura, parrebbe da approfondire la struttura complessiva del procedimento disciplinare come definita nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Non risulta in primo luogo del tutto chiaro l'assetto della fase istruttoria, laddove sembrerebbe venir attribuita al Consiglio distrettuale di disciplina la funzione di approvare il capo di incolpazione. Parrebbe infatti preferibile che gli adempimenti relativi alla fase istruttoria - che si sostanziano nello sciogliere l'alternativa fra archiviazione e formulazione del capo di incolpazione - fossero attribuiti ad un organo distinto da quello al quale competono le funzioni giudicanti. Così era nel testo originariamente approvato dal Senato e così farebbe pensare l'articolo 50 del testo in esame, laddove prevede l'articolazione in sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina, facendo tra l'altro riferimento specifico anche a sezioni giudicanti (anche se non si fa alcun espresso riferimento a sezioni aventi funzioni istruttorie). In questa prospettiva non si capisce però perché sia la decisione sull'archiviazione, sia quella sulla incolpazione siano attribuite dall'articolo 58 al "Consiglio distrettuale", e quindi letteralmente a questo organo nel suo plenum, che ovviamente comprende anche i componenti che saranno chiamati a giudicare sul merito dell'incolpazione. A ciò si aggiunga poi che la formulazione dell'articolo 59, in rapporto a quella di cui al precedente articolo 58, solleva ulteriori incertezze. Infatti mentre l'articolo 58 fa riferimento ad una commissione - non più sezione - che deve giudicare, l'articolo 59 configura una fase decisoria che - testualmente - sembrerebbe doversi svolgere di fronte al "Consiglio distrettuale", e ciò, ancora una volta, farebbe piuttosto pensare all'organo nel suo plenum.

Le incertezze interpretative che parrebbero emergere dalle disposizioni citate rendono conclusivamente auspicabile un ulteriore approfondimento dei profili in questione nel corso dell'esame parlamentare.

Un altro aspetto sul quale si ritiene di dover richiamare l'attenzione è poi quello relativo al rinvio, contenuto nella lettera n) del comma 1 dell'articolo 59, alle norme del codice di procedura penale per quanto non specificamente

disciplinato dal medesimo articolo 59 in ordine alle norme procedurali da applicarsi davanti al consiglio distrettuale di disciplina. In proposito si rammenta che invece davanti al Consiglio nazionale forense, anche quando lo stesso decide sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari, si osservano - ai sensi del precedente articolo 37 - le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile. Avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense - e quindi anche in questo caso ivi incluse quelle in materia disciplinare - gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 6, del disegno di legge. L'articolo 36 non richiama le disposizioni contenute nel citato Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relative al procedimento davanti alle sezioni unite. La mancanza di tale rinvio potrebbe suscitare incertezze nell'interprete, se non altro in considerazione del fatto che per il Consiglio nazionale forense invece il rinvio è presente. Ma a voler ritenere superabile questa incertezza interpretativa, la conseguenza è che, ove continuassero a trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 del predetto regio decreto, anche davanti alle sezioni unite, ove non diversamente disposto, si osserverebbero le disposizioni sul procedimento davanti alla Corte di cassazione in materia civile. Qualora si condividesse la sopra esposta ricostruzione del quadro normativo considerato, parrebbe opportuno che, in sede di esame parlamentare, si valutasse se il rinvio, limitatamente alla materia disciplinare, a corpi normativi diversi - nella fase davanti ai consigli distrettuali di disciplina, da un lato, e per le fasi successive davanti al Consiglio nazionale forense e davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione dall'altro - possa comportare difficoltà applicative. Si rammenta al riguardo che questa differenziazione non era rinvenibile nel testo approvato dal Senato in prima lettura in cui, per ognuna delle fasi sopra considerate, si faceva uniformemente rinvio al codice di procedura civile, per quanto non diversamente disposto circa la disciplina del procedimento disciplinare.

Sul punto in questione, per quanto riguarda l'assetto normativo vigente, va rammentato inoltre che nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati che si svolgono davanti al Consiglio nazionale forense trovano attualmente applicazione, quanto alla procedura, innanzitutto le norme particolari che per ogni istituto sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, in via integrativa - salvo espresso rinvio alle norme del codice di procedura penale - le norme del codice di procedura civile (Cass. Sez. Unite 18 novembre 2010, n. 23287; Cass. Sez. Unite 7 ottobre 2010, n. 20773; Cass. Sez. Unite 4 maggio 2010, n. 10692). Alle decisioni degli Ordini locali invece, avendo il procedimento disciplinare che si svolge dinanzi ad essi natura amministrativa, (ex multis Cass. Sez. Unite 28 luglio 2007, n. 20360; Cass. Sez. Unite 28 ottobre 2005, n. 20997; Cass. Sez. Unite 14 aprile 2005, n. 7765), non sono applicabili

le norme del codice di procedura civile, ma la specifica normativa dettata al riguardo dalla legge e i principi propri del diritto amministrativo.

Può forse essere utile, al fine di sottolineare ulteriormente l'opportunità di una riflessione sul tema sopra evidenziato, riferirsi ad una specifica problematica procedimentale in relazione alla quale parrebbe porsi l'esigenza di una più attenta individuazione dei rinvii normativi utilizzati dal testo in esame. L'articolo 59, comma 1, lettera i), prevede che in sede di giudizio disciplinare davanti al consiglio distrettuale, conclusa la discussione, il consiglio distrettuale deliberi il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo. Ove avverso il provvedimento così adottato venga presentato ricorso al Consiglio nazionale forense, questo decide però ai sensi degli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; fra questi l'articolo 63 rinvia a sua volta all'articolo 473 del vecchio codice di procedura penale - corrispondente all'articolo 527 del nuovo codice di procedura penale - il quale sancisce tra l'altro il principio della prevalenza, in caso di parità, della soluzione più favorevole all'incolpato. Ora l'adozione di due regole diverse per la deliberazione in caso di parità, la prima per le deliberazioni dei consigli distrettuali e la seconda per le deliberazioni del Consiglio nazionale forense sui ricorsi allo stesso presentati (relativi alla materia disciplinare), implica evidentemente un rischio di decisioni difformi fra i consigli distrettuali di disciplina e il Consiglio nazionale forense determinate solo dalla evidenziata diversità procedurale che, a parità di tutte le altre condizioni, ovviamente non giustifica una diversa decisione di merito. Le considerazioni che precedono trovano del resto conferma nel vigente assetto normativo, in quanto il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 prevede il rinvio al ricordato articolo 473 del codice di procedura penale sia all'articolo 51 - per quanto riguarda il procedimento davanti ai consigli dell'ordine - sia al già citato articolo 63, per quanto riguarda il procedimento davanti al Consiglio nazionale forense.

L'articolo 60 individua i casi e disciplina il procedimento per la sospensione cautelare del professionista o del praticante dall'esercizio della professione; la sospensione in ogni caso non può avere durata superiore a un anno. Si segnala **che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state apportate alcune modifiche: in particolare la sospensione non è più un atto dovuto, nei casi elencati, bensì una possibilità, che può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina**, previa audizione dell'interessato. Inoltre la sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione (**non più nel termine di due anni come prevedeva il testo approvato in prima lettura**), il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.

L'**articolo 61** disciplina l'impugnazione innanzi al CNF delle decisioni disciplinari da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

L'**articolo 62** disciplina l'esecutorietà delle decisioni emesse in sede disciplinare dal consiglio distrettuale, attribuendo la competenza per l'esecuzione della sentenza al consiglio dell'ordine nel quale è iscritto il professionista incolpato. **L'articolo è stato parzialmente modificato durante l'esame alla Camera dei deputati, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notificazione e di comunicazione.** In caso di radiazione, il professionista può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

L'**articolo 63** attribuisce al CNF poteri ispettivi per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina (**non più anche ai consigli dell'ordine come previsto nel testo approvato in prima lettura dal Senato**). Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.

Il **Titolo VI** contiene una disposizione di delega al governo e le disposizioni transitorie e finali.

L'**articolo 64** delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, secondo alcuni criteri e principi direttivi (accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate; procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo).

L'**articolo 65** disciplina la fase transitoria in attesa della piena operatività della riforma, che si realizzerà successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi. La medesima disposizione disciplina anche la proroga del CNF e dei consigli circondariali in carica e l'emanazione del codice deontologico

nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge. **La Camera dei deputati ha soppresso la disposizione che dava facoltà ai consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato.**

Anche se si tratta di problematiche che possono essere affrontate applicando i principi generali in materia procedimentale e processuale, si invita comunque a considerare l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria ad hoc per quanto riguarda la sorte dei procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge. Si ricorda al riguardo che una simile previsione era contenuta nell'articolo 49, comma 15, del testo approvato in prima lettura dal Senato.

L'**articolo 66** interviene in materia di previdenza forense, stabilendo che la disciplina vigente in materia di prescrizione dei contributi previdenziali non si applichi alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

L'**articolo 67** contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
A.S. N. 601-711-1171-1198-B**



N. 601-711-1171-1198-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica il 23 novembre 2010, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. 601, 711, 1171 e 1198)

d'iniziativa dei senatori GIULIANO (601); CASSON, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, FONTANA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, MONGIELLO e BARBOLINI (711); BIANCHI, CHIURAZZI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, SERRA e STRADIOTTO (1171); MUGNAI (1198)

(V. Stampato Camera n. 3900)

modificato dalla Camera dei deputati il 31 ottobre 2012

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 novembre 2012

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Disciplina dell'ordinamento forense)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina la professione di avvocato.

2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

***b)* valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona;**

c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Disciplina dell'ordinamento forense)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria **e dei trattati internazionali**, disciplina la professione di avvocato.

2. *Identico:*

a) identica;

soppressa

b) identica;

c) identica;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

e) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. **Il Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, **con criteri di valorizzazione del merito.**

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro **due anni** dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

Art. 2.

(*Disciplina della professione di avvocato*)

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.

2. L'avvocato, **quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione**, ha la funzione **indispensabile** di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti **in ogni sede**.

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: *a*) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; *b*) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Entro **quattro** anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

Art. 2.

(*Disciplina della professione di avvocato*)

1. *Identico.*

2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo **46**, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: *a*) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; *b*) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge.

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di **particolare** rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente al-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo **22**. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge **e alle regole deontologiche**.

5. *Identico*.

6. Fuori **dei** casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività **professionale** di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, **ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli** avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'interesse dei propri associati ed iscritti. È **altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche.**

7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

Art. 3.

(Doveri e deontologia)

1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera *d*), e 64, comma 6. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico esplicitamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Art. 3.

(Doveri e deontologia)

1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, **in quanto iscritto nell'apposito elenco**, ed i assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

2. *Identico.*

3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli **35**, comma 1, lettera *d*), e **65**, comma **5**. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico esplicitamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme devono essere caratterizzate dalla stretta osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

(*Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari*)

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni **o società** tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione **o ad una società** tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. **Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci, salvo il caso in cui questi non partecipino all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, **per quanto possibile**, devono essere caratterizzate **dall'**osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. *Identico.*

Art. 4.

(*Associazioni tra avvocati e multidisciplinari*)

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni **o alle società** di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni **o società** costituite fra altri liberi professionisti, **purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.**

4. Possono essere soci delle associazioni **o società** tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni **e le società** tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione **o della società** è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati **e i soci** hanno domicilio professionale nella sede della associazione **o della società**. L'attività professionale svolta dagli associati **o dai soci** dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione **o società**.

6. Le associazioni **o le società** tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati **o i soci** vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo **15**, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione.

5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

successivamente intervenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.

8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.

9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare.

7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

Art. 5.

(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera *a*);

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;

d) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 5.

(Segreto professionale)

1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. L'avvocato è tenuto altresì all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Segreto professionale)

1. L'avvocato è tenuto **verso terzi**, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale **e del massimo riserbo** sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

Soppresso

2. Le disposizioni di cui **al comma 1s** i applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

3. Identico.

4. La violazione degli obblighi di cui **al comma 1** costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al **comma 2** costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 6.

(Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.

2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.

3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, **che ne rilascia apposita attestazione**. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

Art. 7.

(Impegno solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno **solennemente** ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

Art. 8.

(Specializzazioni)

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, **e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.**

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. **Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.**

6. *Identico.*

Art. 8.

(Impegno solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

Art. 9.

(Specializzazioni)

1. È riconosciuta **agli avvocati** la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, **nel rispetto delle previsioni del presente articolo**, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.

2. **Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.**

3. **I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto, da docenti universitari, da magistrati a riposo, da componenti indicati dalle associazioni forensi di cui al comma 9.

4. Il titolo di specialista è **attribuito esclusivamente dal CNF** e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5.

5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.

5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i cui corsi annuali devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.

6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo **accademico** con le opportune specificazioni.

9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto include espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso

7. *Identico.*

8. Gli avvocati docenti universitari **di ruolo** in materie giuridiche e coloro che, **alla data di entrata in vigore della presente legge**, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c).

11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3.

Art. 9.

(Informazioni sull'esercizio della professione)

1. È consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso

Soppresso

Art. 10.

(Informazioni sull'esercizio della professione)

1. È consentita all'avvocato **la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.**

2. **La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professio-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

riservatezza nonché nel rispetto dei principi del codice deontologico.

3. Il CNF determina i criteri concernenti le modalità dell'informazione e della comunicazione.

4. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.

Art. 10.

(Formazione continua)

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: **gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo;** gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i membri del Parlamento nazionale ed europeo; **i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;** i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. **In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.**

4. L'inosservanza **delle disposizioni del presente articolo** costituisce illecito disciplinare.

Art. 11.

(Formazione continua)

1. *Identico.*

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; **i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo;** i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, **superando l'attuale sistema dei crediti formativi.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Art. 11.

(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, **se richiesto**, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 12.

(Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, **autonomamente o** anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Art. 12.

(Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali)

1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.

2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui al comma 6 comporta la nullità dell'accordo.

3. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso o di nullità dell'accordo di cui ai commi 2 e 7, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

4. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. *Identico.*

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi **delle polizze** sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Art. 13.

(Conferimento dell'incarico e compenso)

1. **L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.**

2. **Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.**

3. **La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.**

4. **Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisce come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

5. Le tariffe professionali, approvate secondo quanto previsto dal comma 3, devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Esse devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

6. Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, gli onorari minimi previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento commisurati al valore di ciascuna controversia sono inderogabili e vincolanti indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione. Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi. A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze.

7. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

b) che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l).

10. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 2 e 7 non possono essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell'incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi.

Art. 13.

(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. *Identico.*

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca **un tentativo di conciliazione. In mancanza di un accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.**

10. **Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.**

Art. 14.

(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

5. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 14.

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Soppresso

4. *Identico.*

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 15.

(Albi, elenchi e registri)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;

f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;

g) il registro dei praticanti;

h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);

i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 6;

n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito *internet* dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;

n) *identica*.

2. *Identico*.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito *internet* dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989», è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è ne-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di **previdenza e assistenza** forense.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 16.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;

b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

cessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

b) avere superato l'esame di abilitazione;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 17;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.

Art. 17.

(Iscrizione e cancellazione)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo **18**;

f) *identica;*

g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;

h) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

4. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, può essere subordinata dal consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo.

5. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 1.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Soppresso

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

6. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.

7. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

8. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 13. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

9. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

10. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, conti-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di **trenta giorni** dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma **12**. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di **trenta giorni** di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

8. *Identico.*

9. *Identico:*

a) *identica;*

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo **8** senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, conti-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 20;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

11. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 13, 14 e 15, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

12. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 11;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

13. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo **21**;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo **23**, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi **12**, **13** e **14**, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre **sei mesi**. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

b) *identica*;

c) *identica*.

11. Identico:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma **10**;

b) *identica*.

12. Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

14. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

15. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

16. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da *b)* a *f)* del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1a8 .

17. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 59.

18. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 16 è anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 21 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

19. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 56. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

20. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

13. Identico.

14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di **sessanta** giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da *b)* a *g)* del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo **58**.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma **15** è anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'articolo **22** se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo **61**. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 17.

(*Incompatibilità*)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 18.

(*Incompatibilità*)

1. *Identico:*

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, **e con l'esercizio dell'attività di notaio.** È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili **o nell'albo dei consulenti del lavoro;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 18.

(*Eccezioni alle norme sulla incompatibilità*)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 17, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 22.

Art. 19.

(*Sospensione dall'esercizio professionale*)

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale **per giustificati motivi, pubblici o privati.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

(*Eccezioni alle norme sulla incompatibilità*)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo **18**, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate **e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.**

2. *Identico.*

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo **23.**

Art. 20.

(*Sospensione dall'esercizio professionale*)

1. *Identico.*

2. L'avvocato iscritto all'albo può **sempre** chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

Art. 20.

(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri)

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.

2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

4. La mancanza della effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 16, comma 13.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

Art. 21.

*(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; **obbligo di iscrizione alla previdenza forense**)*

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, **con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. La mancanza della effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, **per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19, e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di 30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000 abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale che il CNF giudica equivalente.**

7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:

a) alle donne avvocate in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro **in modo tale da non rientrare nel limite minimo di reddito imponibile;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati **componenti di organi con funzioni legislative o componenti** del Parlamento europeo.

7. *Identico:*

a) *identica;*

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;

c) **agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti**

